



TRIBUNALE DI RIMINI
UFFICIO GIUDICE DI PACE

UDIENZA DEL 31 MARZO 2020

DECRETO DI RINVIO D'UFFICIO DEI PROCEDIMENTI E DI INDICAZIONE DI QUELLI CHE VERRANNO TRATTATI, ANCHE DA REMOTO SULLA PIATTAFORMA MICROSOFT TEAMS

Il Giudice di Pace, Dott. Pierluigi Messina

visto l'art. 83 D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, come modificato dall'art. 3 D.L. n. 28/2020;

letto il decreto n. 19/20 emesso il 6 maggio/2020 dal Presidente del Tribunale per il periodo 12 maggio - 31 luglio 2020 di adozione di misure organizzative urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile e penale;

considerato che con tale provvedimento sono state dettate disposizioni organizzative – da intendersi qui richiamate – ai sensi dell'art. 83 D.L. n. 18/2020 (e sue successive integrazioni e modifiche) commi 6 e 7 per quanto riguarda le misure generali e commi 12 e 12 *bis* per quanto riguarda la celebrazione delle udienze penali, prevedendo in particolare:

- la tenuta nel mese di maggio delle sole udienze nelle quali non vi siano termini a ritroso il cui decorso sia stato impedito dalla sospensione dei termini processuali o comunque rispetto alle quali i termini a suo tempo assegnati siano interamente decorsi;
- la trattazione dei soli procedimenti che rientrano nelle tipologie specificamente indicate nel medesimo provvedimento e che non superano il contingente delle presenze in aula (con eccezione di quelli a trattazione obbligatoria *ex art. 83 comma 3 DL 18/2020 conv. in legge e modificato*) e il contingente numerico massimo di ciascuna udienza fissato in 15 procedimenti, da selezionarsi secondo gli specifici criteri individuati nel provvedimento organizzativo;
- il rinvio d'ufficio a data successiva al 31 luglio 2020, con conseguente applicazione dell'art. 83 comma 9 DL 18/2020, conv. in L 27/2020, dei restanti procedimenti fissati;

rilevato che i procedimenti di seguito indicati fissati all'udienza del 30 GIUGNO 2020 non rientrano tra quelli che devono essere trattati;

DISPONE

il rinvio d'ufficio dei seguenti procedimenti, alle date sotto indicate, per le medesime attività previste per l'udienza rinviata e, per udienze fissate entro il 31 luglio 2020, con le modalità (in presenza o da remoto) specificate con riferimento al singolo procedimento:

- 1) RGGDP n. 635/15 – RGNR n. 242/15 all'udienza del 07.07.2020 ore 09,15
- 2) RGGDP n. 885/14 – RGNR n. 370/14 all'udienza del 07.07.2020 ore 09,30
- 3) RGGDP n. 486/19 – RGNR n. 1024/16 all'udienza del 07.07.2020 ore 10,15 DA REMOTO
- 4) RGGDP n. 346/19 – RGNR n. 814/17 all'udienza del 07.07.2020 ore 10,30
- 5) RGGDP n. 343/19 – RGNR n. 715/17 all'udienza del 08.09.2020 ore 11,00

- 6) RGGDP n. 546/19 – RGNR n. 390/13 all’udienza del 07.07.2020 ore 11,30 DA REMOTO
- 7) RGGDP n. 341/17 – RGNR n. 1036/14 all’udienza del 07.07.2020 ore 12,00 DA REMOTO
- 8) RGGDP n. 417/17 – RGNR n. 1730/15 all’udienza del 17.11.2020 ore 10,30
- 9) RGGDP n. 527/18 – RGNR n. 821/16 all’udienza del 17.11.2020 ore 09,30
- 10) RGGDP n. 188/18 – RGNR n. 1029/16 all’udienza del 17.11.2020 ore 09,00
- 11) RGGDP n. 337/19 – RGNR n. 411/16 all’udienza del 17.11.2020 ore 11,30
- 12) RGGDP n. 507/17 – RGNR n. 1127/16 all’udienza del 24.11.2020 ore 10,30
- 13) RGGDP n. 361/19 – RGNR n. 1416/15 all’udienza del 24.11.2020 ore 11,30

Manda alla cancelleria per la notifica del presente provvedimento al Pubblico Ministero, ai periti e ai difensori delle parti private, anche in rappresentanza degli imputati già dichiarati assenti o contumaci [v. Cass. Sez. II sent. n. 8720/2019: “*il decreto, con cui viene disposto il rinvio del dibattimento fuori udienza, non deve essere notificato personalmente all'imputato già dichiarato contumace (o assente), essendo 'sufficiente' la notifica al difensore che lo rappresenta*”, che richiama altresì espressamente Cass. Sez. 3, Sentenza n. 52507 del 16/10/2014 Ud. (dep. 18/12/2014) Rv. 261514 – 01] e, in mancanza o revoca di dichiarazione di assenza (o contumacia), agli imputati, segnalando che, ai sensi del comma 14 dell’art. 83 DL 18/2020, “*Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d’ufficio*”, nonché alla persona offesa se si tratta di prima udienza.

Manda alle parti per la citazione dei rispettivi testi (da controcitarsi per l’udienza di rinvio anche per le vie brevi) alle udienze sopra indicate, con onere di provvedere alla citazione dei testi immediatamente dopo aver ricevuto avviso del presente provvedimento.

In caso di indicazione della modalità da remoto, s’invitano le parti a comunicare in cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica gdp.rimini@giustizia.it, almeno 3 gg prima la data di udienza:

- **il proprio indirizzo mail ordinario (non PEC), ove riceveranno, il giorno dell’udienza, un messaggio di posta con il link per accedere alla stanza virtuale del magistrato;**
- un numero di telefono cellulare per il contatto nell’immediatezza dell’udienza, in caso di disguidi tecnici;
- **nel caso in cui il procedimento sia chiamato per la discussione finale – in pubblica udienza o in camera di consiglio – o per l’esame di parti, il consenso alla trattazione da remoto;**
- in alternativa, l’attestazione dell’assoluta ed insuperabile impossibilità ad attuare l’udienza da remoto, con specificazione delle ragioni; oppure, nei casi in cui ne è prevista la necessità, il mancato consenso.

In caso di impossibilità ad attuare l’udienza da remoto oppure, nei casi in cui è prevista la necessità del consenso, di mancato consenso alla trattazione da remoto, l’udienza sarà tenuta in presenza negli stessi orari sopra specificati.

Rimini, lì 15 giugno 2020

Il Giudice di Pace
Dott. Pierluigi Messina